




Ministero della Salute

DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO
VETERINARIO

Ufficio IV- Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



FNOVI
VIA DEL TRITONE, 125
00187 ROMA

Oggetto : Quesito in merito all'auto prescrizione di farmaci da parte del veterinario.

In relazione alla vostra di pari oggetto, si evidenzia che il farmaco ad uso umano in veterinaria può essere utilizzato nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 10 e 11 del D. lgs. n. 193/2006, ovviamente in assenza di specialità ad uso veterinario.

Solo le strutture autorizzate all'esercizio dell'attività professionale veterinaria, limitatamente all'impiego su animali non destinati alla produzione di alimenti per l'uomo ed esclusivamente per i casi previsti dal suddetto articolo 10, possono detenere scorte di medicinali ad uso umano se autorizzati dalla ASL competente per territorio.

Tali medicinali possono essere somministrati agli animali unicamente dal medico veterinario della struttura che li ha in cura, e non possono essere in alcun modo ceduti ai proprietari degli animali stessi.

Considerato che non vi è alcun obbligo di detenere scorte, il medico veterinario può auto prescrivere un quantitativo minimo di farmaci solo per l' utilizzo immediato.

Riassumendo:

- Il farmaco a uso umano può essere utilizzato in deroga in veterinaria soltanto ai sensi degli art. n. 10 e 11 del D.lvo 193/2006.
- Le scorte dei farmaci ad uso umano possono essere detenute solo nelle strutture di cui al comma 1 dell'art. 84 del suddetto decreto.
- Il veterinario, in mancanza di autorizzazione a detenere scorte, può auto prescrivere farmaci anche a uso umano solo per utilizzo immediato.

IL DIRETTORE GENERALE

Lettera F.

Referente/Responsabile del procedimento:

Salvatore Macri - 0659946932

email: s.macri@sanita.it